

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

IL PRESIDENTE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1956, n.977 recante *“Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di enti locali”*;

VISTO il vigente Ordinamento amministrativo degli Enti locali, approvato con l.r. 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la l.r. 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche e integrazioni, recante *“Provvedimenti in tema di Autonomie Locali”*;

VISTA la l.r. 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche e integrazioni, recante *“Nuove norme per la elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale”* ed, in particolare, l'articolo 11;

VISTA la l.r. 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni recante *“Norme sull'ordinamento degli enti locali”*;

VISTA la l.r. 16 dicembre 2008, n. 22 e successive modifiche e integrazioni, recante *“Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali della Regione. Disposizioni varie”*;

VISTA la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5 e sue successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art.12, comma 3 concernente il riconoscimento del valore legale degli atti della pubblica amministrazione dalla data di loro inserimento nei siti telematici degli enti;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2014, n.21 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo n. 68;

VISTA la nota prot. n. 11217 del 18/04/2024, acquisita in pari data al protocollo generale del Dipartimento delle Autonomie Locali al prot. n. 6443, con la quale il Segretario comunale di Tremestieri Etneo (CT), ha trasmesso il provvedimento n. 50119 del 17/04/2024 con cui la Prefettura di Catania ha disposto, ai sensi dell'art.11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n.235, la sospensione di diritto dalla carica del Sindaco eletto nel Comune di Tremestieri Etneo (CT), sig. Santi Rando, riferendo, al contempo, come previsto dall'art. 36 dello statuto del comune, che le funzioni di Sindaco saranno esercitate dall'Assessore più anziano, allegando la documentazione necessaria all'assunzione di tale carica;

VISTA la nota prot. n. 50789 del 18/04/2024, acquisita in pari data al protocollo generale del Dipartimento delle Autonomie Locali al prot. n. 6471, con cui la Prefettura di Catania ha, parimenti, comunicato l'adozione del provvedimento di sospensione del sindaco di Tremestieri Etneo (CT), già reso noto con la predetta nota del Segretario comunale;

VISTA la nota del Comune di Tremestieri Etneo prot. n. 12401 del 2/05/2024, acquisita in pari data al protocollo generale del Dipartimento delle Autonomie Locali al n. 7163, con la quale il Segretario comunale dell'Ente ha comunicato che nella medesima data del 02/05/2024 è pervenuta al protocollo comunale n.12288 una comunicazione dell'Avv. Tommaso Tamburino, in qualità di difensore di fiducia del Sindaco Santi Rando, recante allegata la dichiarazione autografa con la quale il predetto Sindaco ha rassegnato con effetto immediato le proprie dimissioni dalla carica, allegando in copia i predetti atti;

VISTO l'art. 11, della l.r. 15.9.1997, n. 35 *“Cessazione dalle cariche”*, così come introdotto dall'art. 5, comma 1, della l.r. 11.08.2016, n. 17, il quale prescrive: al comma 1 che *“La cessazione dalla carica di sindaco per decadenza, dimissioni, rimozione, morte o impedimento permanente comporta la cessazione dalla carica della rispettiva giunta ma non del rispettivo consiglio, che rimane in carica fino a nuove elezioni da effettuare nel primo turno elettorale utile”*; al comma 1 bis che *“le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio”*; e al comma 4 che *“Le competenze del Sindaco, della rispettiva giunta e del rispettivo consiglio sono esercitate da un commissario nominato ai sensi dell'articolo 55 dell'ordinamento regionale degli enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni”*;

VISTA la nota del Comune di Tremestieri Etneo prot. n. 14412 del 23/05/2024, acquisita in pari data al protocollo generale del Dipartimento delle Autonomie Locali al n. 8480, con la quale il Segretario comunale dell'Ente ha rappresentato l'avvenuto decorso di 20 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni senza che queste siano state ritirate, divenendo, pertanto, efficaci ed irrevocabili;

RILEVATO che si rende necessario, pertanto, prendere atto della cessazione dalla carica del Sindaco e della Giunta del Comune di **Tremestieri Etneo (CT)**, procedendo, contestualmente, alla nomina di un Commissario straordinario cui attribuire i relativi poteri, fino al primo turno elettorale utile;

CONSIDERATO altresì, che il predetto Commissario deve risultare in possesso requisiti prescritti dall'art. 55 dell'O.R.EE.LL. approvato con l.r. 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche e integrazioni, previa verifica istruttoria della sussistenza delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, del divieto di cumulare più di due incarichi conferiti dall'Amministrazione regionale o su designazione della stessa, stabilito dall'art. 49, comma 26, della l.r. 7 maggio 2015, n. 9, dell'osservanza del divieto di ricoprire altri incarichi di Commissario straordinario prescritto dall'art. 13, comma terzo, della l.r. 16 dicembre 2008, n. 22, nonché del divieto di ricoprire altri incarichi conferiti dall'Amministrazione regionale, giusta disposizione di cui al comma 5 bis dell'art. 55 del Decreto Presidenziale n. 6 del 29 ottobre 1955, approvato con l.r. 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la nota prot.n. 12282 /GAB del 28/05/2024 di verifica dei requisiti;

VISTO il D.P. n. 610/Gab. del 12.11.2018, con il quale vengono fissate le nuove indennità di funzione mensili spettanti ai Commissari Straordinari e Regionali degli Enti Locali, in rapporto alla popolazione;

PRESO ATTO che i dati relativi alla popolazione legale sono quelli rilevati nell'ultimo censimento al 31 dicembre 2021 (D.P.R. 20.01.2023 in G.U.R.I. – supplemento ordinario – n. 53 del 3 marzo 2023- Serie generale);

SU PROPOSTA dell'Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, per le motivazioni sopra esposte;

DECRETA

Art. 1

Per le motivazioni specificate in premessa, è dichiarata la cessazione dalla carica del Sindaco e della Giunta del Comune di **Tremestieri Etneo (CT)**.

Art. 2

Il/la dott./ssa Loredana TORELLA con la qualifica di Segretario comunale, è nominato Commissario Straordinario per la gestione del Comune di TREMESTIERI ETNEO (CT) in sostituzione degli organi cessati, fino al primo turno elettorale utile.

Art. 3

Al Commissario Straordinario è dovuto, ove spettante, il compenso mensile previsto dal D.P. n. 610/Gab. del 12.11.2018, in rapporto alla popolazione legale, rilevata nell'ultimo censimento del 31 dicembre 2021 (D.P.R. 20.01.2023 in G.U.R.I. – supplemento ordinario – n. 53 del 3 marzo 2023- Serie generale);

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito della Presidenza della Regione ai sensi dell'art. 68 legge regionale 12 agosto 2014, n.21 e successive modifiche ed integrazioni, per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, della L.R. n. 5 del 5/4/2011.

Art. 5

Avverso al presente provvedimento potrà essere presentato ricorso entro 60 giorni avanti al T.A.R. Sicilia – Palermo o, alternativamente, ricorso straordinario entro 120 giorni, avanti al Presidente della Regione.

Palermo, li 29 maggio 2024

L'ASSESSORE
Messina



ANDREA BARBARO MESSINA
REGIONE SICILIANA
ASSESSORE REGIONE
SICILIANA
28.05.2024 10:50:14
GMT+01:00

IL PRESIDENTE
Schifani

RENATO
SCHIFANI

Firmato
digitalmente da
RENATO SCHIFANI
Data: 2024.05.29
19:18:06 +02'00'